



INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La legge finanziaria 2007 prevede una serie di contributi per gli interventi sulle abitazioni esistenti destinati al risparmio energetico; in particolare sono previsti i seguenti tipi di interventi:

- Realizzazione di impianto solare termico;
- Sostituzione del generatore di calore con altro di tipo a condensazione.

Possono usufruire dei benefici fiscali le persone fisiche, gli enti e le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, e singoli imprenditori.

Per la realizzazione di impianti solari, delle relative opere accessorie e di progettazione è prevista una detrazione d'imposta pari al 55% delle spese sostenute, fino al massimo di € 60.000 IVA compresa. La detrazione d'imposta è ripartita in un periodo di tre anni. L'impianto solare può essere utilizzato per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione è prevista una detrazione d'imposta pari al 55% delle spese sostenute comprensive delle spese relative alla redazione di progetti e relazioni, fino ad un massimo di € 30.000 IVA compresa. La detrazione d'imposta è ripartita in un periodo di tre anni.

Preme sottolineare che tale detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%).

Il soggetto che intende accedere ai benefici fiscali deve inviare all'ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) una serie di documenti che dimostrino l'effettivo svolgimento dei lavori:

asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici previsti dal Decreto Ministeriale. Il tecnico che può svolgere questo compito può essere indifferentemente un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito a condizione che sia iscritto al rispettivo albo professionale;

attestato di qualificazione energetica, redatto da un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito a condizione che sia iscritto al rispettivo albo professionale, secondo il modello di cui all'allegato A

del decreto. L'attestato di qualificazione energetica sarà sostituito dall'attestato di certificazione energetica non appena sarà pubblicato il modello di riferimento;

scheda informativa relativa all'intervento realizzato, redatta secondo il modello previsto dal decreto (all.E). La scheda deve essere compilata da un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito a condizione che sia iscritto al rispettivo albo professionale;

i pagamenti alle imprese fornitrici e ai professionisti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, copia del versamento dovrà essere allegata alla documentazione inviata all'ENEA. Il bonifico dovrà indicare chiaramente la causale del lavoro svolto, il codice fiscale di chi richiede i benefici fiscali e il numero della partita IVA o Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Il soggetto che chiede i benefici deve ricordarsi di conservare per almeno 5 anni i documenti relativi ai lavori effettuati.

La detrazione di imposta prevista dal decreto è ripartita in un periodo di tre anni, ma se il valore della detrazione è superiore a quello dell'imposta dovuta, la parte di detrazione in eccesso non sarà resa e quindi quella parte di benefici saranno persi. Perciò, occorre considerare attentamente l'opportunità di usufruire di questi benefici o di richiedere quelli di carattere generale, relativi alle ristrutturazioni edili che presentano un periodo di ammortamento di 10 anni.

Nel caso di esecuzione di diversi tipi di lavori incentivati, la somma totale detraibile sarà data dalla somma delle relative percentuali, i benefici fiscali previsti dal decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altri ordinamenti.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, come ad esempio per la sostituzione delle caldaie ad uso domestico, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea.

La documentazione necessaria per ottenere i benefici fiscali deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad:

ENEA

Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile

Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

specificando come riferimento: “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”